N.R.G. 2790/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, in esito all'udienza a trattazione scritta del 14 ottobre 2021, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 2790/2021 R.G., avente ad oggetto: "mobilità docenti";

PROMOSSO DA

[redacted] rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. La Cava Vincenzo;

- RICORRENTE -

contro

MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina- Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, rappresentati e difesi, ex art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Alessandra Meliadò;

- RESISTENTI –

E nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2021/2022, scuola primaria, tutti i docenti immessi in ruolo con il piano

straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2021/2022, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2021/22

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 1 luglio 2021 la ricorrente proponeva istanza cautelare contestuale a domanda di merito contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall'art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole ubicate presso l'Ambito territoriale della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine ivi indicato, che le avrebbero consentito di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.

La ricorrente, docente di scuola primaria posto comune titolare in provincia di Milano, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso I.C. Villa Lina (Messina), in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2021-2022, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all'amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre [redacted] unitamente alle dichiarazioni di legge.

Chiedeva quindi il riconoscimento, nell'ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.

A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla ricorrente la precedenza richiesta, dando applicazione all'Ordinanza Ministeriale n.106/2021, attuativa a sua volta dell'art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all'art. 33 comma 5 legge 104/1992 alla figlia che presta assistenza continua ed esclusiva al padre disabile in situazione di gravità nell'ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.

La ricorrente chiedeva quindi, previo riconoscimento della precedenza richiesta, di disporre il trasferimento in provincia di Messina, secondo l'ordine di precedenza indicato in domanda.

Il Miur si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato.

Le spese di entrambe le fasi del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione resistente e distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando in ordine alle domande proposte, con ricorso depositato il 1/7/2021, da [redacted] contro Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e Ufficio VIII - Ambito territoriale di Messina-Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio X Ambito Territoriale di Milano, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore; disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- ordina all'Amministrazione scolastica resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992;

- [redacted]

Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.

Così deciso in Messina, il 14.10.2021

Il Giudice del Lavoro

dott.ssa Aurora La Face